



COMUNE di PENNA SANT'ANDREA

(Provincia di Teramo)

Piazza V. Veneto, 1 – 64039 PENNA SANT'ANDREA (TE) – tel. 086166120
postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it

AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO

“D.M. 13.07.2022. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Assegnazione del contributo per il pagamento dei canoni di locazione per gli immobili ad uso abitativo sostenuti nell’anno 2021”

(proroga scadenza al 31.10.2022)

Il Responsabile dell’Area

Visto l’art. 11 della Legge 04/12/1998 n. 431 e s.m.i. che istituisce un Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il D.M. LL.PP. del 07.06.1999;

Visto il Decreto Ministeriale del 13.07.2022 (GURI n. 187 del 11.08.2022) con il quale è stata approvata la ripartizione del “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno 2022”;

Vista la nota della Regione Abruzzo prot. 0312676/22 del 26.08.2022 con la quale i comuni sono invitati a quantificare il fabbisogno in termini di risorse e del numero dei potenziali beneficiari del contributo ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo per le spese sostenute nell’anno 2021, precisando i requisiti minimi da inserire nel bando;

Vista la propria determinazione n. 108 del 22.09.2022 (n. 239 Reg. Gen.);

Vista la propria determinazione n. 124 del 14.10.2022 (n. 278 Reg. Gen.),

RENDE NOTO

Che è prorogata la scadenza per la presentazione delle domande e che fino al 31.10.2022, i conduttori di alloggi in locazione in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare

domanda, utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione, per richiedere un contributo a sostegno delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione nell'anno 2021. Resta inteso che la concessione del contributo è condizionata dal trasferimento delle risorse da parte della Regione Abruzzo.

Art. 1

Requisiti per l'accesso

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di Stato dell'Unione Europea, purchè in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D. Lgs. 06.02.2007, n. 30). Gli extracomunitari sono ammessi se muniti di un titolo di soggiorno in corso di validità (D. Lgs. n. 286/98 e s.m.i.);
- residenza nel Comune di Penna Sant'Andrea in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale, con contratto regolarmente registrato;
- non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica anche se a canone CONCORDATO;
- non essere possessore di un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000,00 così come risultante dall'attestazione ISEE;
- non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall'art. 1, comma 2, L. 431/98;
- non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare e situato nel Comune di Penna Sant'Andrea né essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, situati in qualsiasi località, che abbiano complessivamente un valore catastale uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare¹;
- essere titolare di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di Penna Sant'Andrea e regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro (presso l'Agenzia delle Entrate);
- di non aver usufruito, in sede di dichiarazione dei redditi riferiti all'anno 2021, della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista all'art. 10, comma 2, della legge 431/98 in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale;

¹ **Legge 96/96, Tabella "A", lett. c):** "si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per una persona, non inferiore a 45 mq. per due persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre".

Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel settore fiscale, si prendono in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica ISE e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE;

Limiti di reddito:

Fascia A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2021 (**€ 13.405,08**) (Circolare INPS 197 del 23/12/2021) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00.

Fascia B: reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a **€ 15.853,63**.

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

Inoltre se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 7.6.1999² l'ISEE viene ridotto automaticamente del 25% dall'applicativo di calcolo e, comunque, nell'importo massimo pari ad € 15.583,63.

Si precisa che le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, deve essere allegata una certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica da parte del medesimo servizio o, in alternativa, un'autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

Il Decreto Ministeriale del 13.07.2022 (GURI Serie Ordinario n. 187 del 11.08.2022) stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, pertanto nel caso in cui il Comune decidesse di erogare il contributo a valere sul Fondo di cui alla legge 431 art. 11 ha l'obbligo di verificare se il richiedente ha fatto ricorso a tale detrazione d'imposta e scomputarla dall'importo del contributo eventualmente spettante ai sensi della Legge 431/1998 art. 11.

Il Decreto Ministeriale del 13.07.2022 conferma l'ampliamento dei beneficiari del Fondo (art.1 comma 4 del D.M. 12.08.2020) anche ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito rispetto all'anno precedente a causa dell'emergenza COVID-19 superiore al 25% e in possesso di un ISEE

² "Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento".

non superiore ad € 35.000,00; tale riduzione può essere certificata o attraverso l'ISEE CORRENTE oppure, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

Art. 2

Criteri per la determinazione del canone di locazione

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione, ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, al netto degli oneri accessori. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio. In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il contributo viene calcolato dividendo il canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3

Nucleo familiare

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica (DPCM 05.12.2013, N. 159).

Art. 4

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere compilata unicamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune di Penna Sant'Andrea, disponibile nel sito internet del Comune di Penna Sant'Andrea www.comune.pennasantandrea.te.it e presso l'Area Amministrativa nella sede comunale e nella delegazione di Val Vomano il lunedì e giovedì.

Gli interessati devono presentare la domanda, obbligatoriamente su modulo predisposto, **entro e non oltre il 31.10.2022 (termine prorogato).**

E' preferibile che le domande siano presentate per posta elettronica ordinaria o certificata senza recarsi in ufficio, semplicemente inviando per e-mail il modulo di domanda con allegata la relativa documentazione richiesta. Si precisa che anche presentando domanda con e-mail ordinaria verrà inviata la ricevuta di protocollazione.

Indirizzi a cui inviare le domande online:

- istanze@comune.pennasantandrea.te.it con e-mail ordinaria o posta certificata;
- protocollo@pec.comune.pennasantandrea.te.it solo con posta elettronica certificata (PEC).

In alternativa la domanda può essere presentata a mano all'ufficio protocollo dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00 o tramite raccomandata postale A/R. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

Art. 5

Entità del contributo

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

L'entità del contributo è determinato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2 del D.M. 7.6.1999 utilizzando un foglio di calcolo Excel messo a disposizione dalla Regione Abruzzo, scaricabile dal sito della Regione. Il contributo viene erogato in unica soluzione, successivamente alla ripartizione dei contributi da parte della Regione Abruzzo tra i Comuni, sulla base delle richieste presentate e della disponibilità finanziaria.

Art. 6

Autocertificazione, controlli e sanzioni

La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate sarà effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non sarà concesso il contributo, sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000). L'Amministrazione Comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvederà a revocare il contributo stesso.

Art. 7

Documentazione da allegare all'istanza

Allegati alla domanda:

- Copia del documento di identità del richiedente che sottoscrive la domanda;
- Copia del titolo di soggiorno in corso di validità o copia ricevuta di rinnovo (per cittadini extracomunitari);
- Copia del contratto di locazione recante gli estremi di registrazione. In caso di più contratti occorre allegare la copia di ciascuno di essi;
- Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2021 munite del bolo di € 2,00;
- Copia della ricevuta del versamento dell'imposta annuale di registro per l'anno 2021;
- Copia dell'attestazione ISEE in corso di validità;
- Certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica da parte del medesimo servizio o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico, (per le domande con reddito "zero" o inferiore al canone di locazione);
- ISEE CORRENTE oppure autocertificazione nella quale gli interessati dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID – 19, una perdita del proprio reddito IRPEF

superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021 (per i soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito causa COVID-19 superiore al 25% e in possesso di un ISEE non superiore ad € 35.000,00);

- Copia dell'IBAN sul quale accreditare il contributo eventualmente assegnato.

La domanda deve essere corredata di tutti i documenti sopra indicati.

Art. 8

Avvio del procedimento

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della legge 241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:

Amministrazione competente	Comune di Penna Sant'Andrea
Oggetto del procedimento	Erogazione contributi accesso alle locazioni Ex legge 431/98 – art. 11
Ufficio competente	Area Amministrativa
Responsabile del Procedimento	dott. Mauro Cerasi, tel. 086166120 e-mail : m.cerasi@comune.pennasantandrea.te.it
Rimedi esperibili in caso di inerzia della Amministrazione	Ricorso giurisdizionale al TAR
Data di presentazione istanza	Dalla data di pubblicazione dell'avviso al 31.10.2022

Art. 9

Privacy

Per le finalità previste dal presente avviso, tutti i dati saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Il titolare del trattamento è Severino Sindaco pro-tempore del Comune di Comune di Penna Sant'Andrea, P.zza Vittorio Veneto, n. 1 64039 Penna Sant'Andrea TE, Tel. 086166120. Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è raggiungibile all'indirizzo mail dpr@comune.pennasantandrea.te.it

Penna Sant'Andrea, 14.10.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott. Mauro Cerasi